



*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA

Roma,  
Partenza N.  
Tipo CT 10131/13 lb Sez. VII  
Avv. BASILICA F.

Si prega di indicare nella successiva  
corrispondenza i dati sopra riportati

Segue nota del

n.

**OGGETTO: Causa ISTITUTO PARITARIO FONDAZIONE GRANESE ONLUS  
C/MIUR**

Si trasmette copia della favorevole sentenza n. 2988/2018, Sez. VI, del  
Consiglio di Stato.

L'AVVOCATO ESTENSORE  
Federico Basilica

L'Avvocato responsabile della Sezione

Vincenzo Nuzziata

Publicato il 17/05/2018

N02988 2018 REG.PROV.COLL.  
N. 03220/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso NRG 3220/2013, proposto dal Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca e l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

***contro***

l'Istituto paritario *G. Visconti - Fondazione Granese* ONLUS, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché i sigg. Massimiliano Santi, Vincenzo Cupolillo, Gianluca De Rossi, Ettore Lunghi, Lorenzo Iannini, Monica Santi, Mirian Del Greco ed Alessandro Ena, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto in Roma, v.le delle Milizie n. 9,

***per la riforma***

della sentenza breve del TAR Lazio, sez. III-bis, n. 2925/2013, resa tra le parti e concernente la mancata concessione dello *status* della parità scolastica all'appellata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimiate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 29 marzo 2018 il Cons. Silvestro Maria Russo e udito altresì, per le parti, il solo Avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto in fatto:

- l'Istituto paritario *G. Visconti - Fondazione Granese* ONLUS, con sede in Roma, intese istituire una classe V collaterale ad orario serale a favore di studenti lavoratori, per l'indirizzo di liceo scientifico;
- pertanto, esso chiese l'estensione del regime di parità ex art. 1, c. 4 della l. 10 marzo 2000 n. 62, per tale classe neoistituita all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in base all'art. 2, c. 4, I per. del DM 29 novembre 2007 n. 267;
- detto Ufficio, tuttavia e con nota prot. n. 1288 del 18 gennaio 2013, rigettò la predetta istanza, in quanto non è possibile istituire solo classi terminali d'un corso di studio;
- avverso tal decreto insorsero detto Istituto, nonché il sig. Massimiliano Santi e consorti (alunni di tal Istituto stesso) innanzi al TAR Lazio, con il ricorso NRG 1601/2013, deducendo vari profili di censura;
- l'adito TAR, con sentenza breve n. 2925 del 21 marzo 2013, accolse la pretesa attorea in base ad un precedente conforme di quella Sezione, riferita a tre atti interni del MIUR (nota del Capo di Gabinetto n. 1433 del 26 gennaio 2007; circolare MPI n. 31 del 18 marzo 2003, §§ 3/6; nota del DG Organizz. serv. territoriali – Area parità scolastica), secondo cui, in sostanza, l'art. 1, c. 4, lett. f) della l. 62/2000 andasse interpretato nel senso che esso non ostava all'eccezionale istituzione di singole classi terminali in presenza di particolari condizioni giustificative (tra le quali le pressanti esigenze degli studenti lavoratori), nonché per difetto di motivazione;
- hanno appellato il MIUR e l'USR per il Lazio, col ricorso in epigrafe, deducendo l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto sussistere il difetto di motivazione e che il divieto ex art. 4, § 4.8) delle linee-guida per l'attuazione del

DM 267/2007 (recante modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento) operasse non nei confronti degli studenti lavoratori (stante, a detta del TAR, la mancanza d'una norma *ad hoc*), ma solo nelle ipotesi ordinarie;

– resistono in giudizio gli intimati l'Istituto paritario *G. Visconti - Fondazione Granese ONLUS* e consorti, che concludono per il rigetto degli appelli e fanno riemergere i motivi assorbiti in primo grado;

Considerato in diritto:

– l'appello è fondato e va accolto, a partire dalla norma fondamentale sulla parità scolastica, per ciò che attiene alla vicenda in esame racchiusa nell'art. 1, c. 4 della l. 67/2000, in virtù del quale «...*la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; ... f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe...*»;

– le citate disposizioni vanno lette come un unico *corpus*, nel senso che l'organica costituzione di corsi completi è manifestazione immediata ed evidente di quello in cui si sostanzia in concreto l'offerta formativa degli istituti scolastici non statali, quando essi ambiscono ad una parità effettiva e conforme a quella stabilita dall'art. 33 Cost. e dall'ordinamento scolastico nazionale;

– inoltre la disposizione della lett. f) ha superato il vaglio del Giudice delle leggi (cfr. C. cost., 24 ottobre 2014 n. 242), secondo la quale non son fondate le questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, c. 4, lett. f) della l. 62/2000, con riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost., nella parte in cui si prevede, tra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità, l'organica costituzione di corsi completi, onde la disposizione stessa introduce il divieto implicito, secondo il "diritto vivente", di

costituire intere sezioni *ex novo* per le classi paritarie, consentendo di creare soltanto la prima classe a partire dall'a.s. 2010/2011 e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, divieto, questo, che si applica sia alle scuole statali che a quelle paritarie;

– nel sistema a regime, il divieto stesso impedisce alle scuole private, che intendano ottenere la parità, sia d'adattare l'offerta scolastica non in modo organico ma con l'istituzione o la soppressione delle classi a seconda dell'andamento delle iscrizioni o delle mutate condizioni del mercato relativo agli indirizzi scolastici, sia d'ottenere la parità scolastica oltre alla sola prima classe se s'intuiscono nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità stessa (cfr. Cons. St., VI, 12 luglio 2011 n. 4208; id., 26 ottobre 2012 n. 5487; id., 21 maggio 2013 n. 2717);

– in particolare, in caso d'istituzione di nuovi corsi completi per i quali si richiede per la prima volta la parità scolastica, questa non "può" ma "deve" essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe, presupposto indefettibile per il riconoscimento della parità stessa a corsi neoistituiti essendo il principio di organicità che s'invera soltanto nella nozione di «*corsi completi*», con conseguente impossibilità di riconoscere la parità in relazione a singole e distinte classi diverse dalla prima (arg. ex Cons. St., VI, 18 maggio 2012 n. 2909);

– ciò si riverbera pure nelle fonti secondarie ed attuative, in particolare nell'art. 1, c. 6, lett. f) del DM 267/2007, ove chi chiede la parità è avvertito di doversi impegnare, tra l'altro «... *a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti...*»;

Considerato pure che, questo essendo il quadro di riferimento:

– l'istituzione ed il funzionamento di una classe serale sono possibili soltanto se si tratti d'un corso completo o di una prima classe, in prospettiva dell'istituzione dell'intero corso, necessitando inoltre l'apposito decreto modificativo del Direttore

- dell'USR che attribuisca il riconoscimento della parità scolastica all'intero corso;
- rettamente le Amministrazioni appellanti stigmatizzano la pretesa azionata in prime cure, laddove fu chiesta l'apertura solo di una nuova classe quinta, al di fuori dei corsi esistenti, anzi in modo indipendente da questi e ciò in aperto contrasto col chiaro dettato normativo;
  - tal pretesa prese le mosse dal tentativo, da parte degli odierni appellati, di partire dall'art. 4, § 4.8) delle citate linee-guida (DM 10 ottobre 2003 n. 83) attuative del DM 267/2007 (*«... per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione... per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti...»*), per ottenere un'autorizzazione solo in apparenza eccezionale —ma, in realtà, strutturale, in quanto la domanda di corsi serali per studenti lavoratori è costante—, volta ad istituire classi serali collaterali terminali di corsi scolastici si già paritari, ma con una connotazione (serale) distinta e non omogenea di quella per cui fu ottenuta la parità, onde per definizione non può esservi collateralità;
  - il DM 83/2008, che non è mera circolare del MIUR, ma l'unica fonte regolatrice dei procedimenti relativi alla parità scolastica, esclude sul punto l'applicabilità di altri atti-fonte che non siano, in via immediata e diretta, la l. 62/2000 ed il DM 267/2007 e, indirettamente, le norme dell'ordinamento scolastico, tant'è che *«... le presenti Linee guida definiscono le modalità di presentazione delle , richieste di riconoscimento della parità scolastica e le condizioni per il mantenimento di tale status da parte delle scuole già riconosciute quali paritarie. Le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti amministrativi, non incluse nelle presenti Linee guida, devono intendersi sostituite e non più applicabili...»*;
  - per contro, gli atti interni richiamati dal TAR, quelli sì, sono mere e risalenti opinioni di taluni uffici del Ministero, mai tradotti in fonti normative, prive di cogenza e, quel ch'è peggio, basati su una mera petizione di principio per cui la legge e le altre fonti attuative non riguardino il fenomeno degli studenti lavoratori,

per i quali (o, meglio, per gli organizzatori dell'offerta estemporanea e disorganica di corsi di studio e relative classi terminali verso detti studenti) deve valere un non meglio identificato *jus singulare*, mentre tal fenomeno, proprio perché strutturale, implica assai più semplicemente un'organica offerta formativa a loro vantaggio o, il che è lo stesso, scelte aziendali acconce e stabili per rispondere alle loro esigenze;

- già ad una prima sua lettura, il citato art. 4, § 4.8), pur con una grande adattabilità alle esigenze formative di alunni neoiscritti alle classi terminali di ciascun corso di studio paritario (beninteso, già istituito in modo organico secondo l'art. 1, c. 4, lett. f della l. 62/2000), vuol contemperare siffatta esigenza col corretto rapporto alunni/classe, al fine d'ottimizzare l'offerta formativa a fronte di una domanda esuberante ed eccezionale e non altrimenti gestibile, allo stato, con le classi già esistenti, ma pur sempre nei limiti di una sola classe aggiuntiva ed in coerenza col titolo di parità scolastica già posseduto (ossia, con i corsi già attivi) da chi chiede la predetta autorizzazione;
- l'autorizzazione eccezionale, relativa ai corsi collaterali ed omogenei di quelli già in regime di parità, non può esser adoperata per aggirare l'ostacolo all'istituzione di classi singole (comprese le terminali) di cui all'art. 1, c. 4, lett. f) della l. 62/2000, potendosi solo ottenere la parità per le prime classi in fase d'istituzione d'un corso completo;
- tal principio inderogabile di organicità è ribadito, anzi è replicato tal quale dall'art. 3, § 3.3), II c. delle citate linee-guida («...*il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso...*»), ed alla loro luce va letta la norma di cui al successivo art. 4, § 4.3) ove, per le scuole già paritarie, in caso d'istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali o di cessazione di corsi, il Direttore dell'USR emana il decreto modificativo di quello originario;
- in altri termini, ai fini dell'ottenimento della parità scolastica, si possono avere o corsi serali organici (a partire dalla prima classe) o classi collaterali terminali (in

via eccezionale e soltanto una per volta per ciascun corso di studi già attivato) e pure entrambi gli scenari insieme, mai qualunque commistione tra questi ultimi e, in particolare, mai più classi serali terminali non organiche (cioè disgiunte dall'istituzione d'uno o più corsi serali organici ad iniziare dalla prima classe);

– la ragione di ciò risiede non già nel formale ossequio al principio di organicità, bensì sul fatto che la parità scolastica impone a ciascun imprenditore, che si voglia cimentare nel settore scolastico, di organizzare un'offerta formativa stabile e costituita da tutte le classi del corso prescelto e, appunto, pari a quelle delle scuole statali del medesimo corso, in quanto scuola pubblica e scuola paritaria sono entrambi operatori *pleno jure* e con ugual diritti nel sistema scolastico nazionale e, quindi, la parità s'invera nell'attuazione di corsi che, a loro volta, si suddividono necessariamente nel numero di classi che l'ordinamento prevede

– da ciò discende, in una con l'erroneità della tesi degli appellati per cui la parità riguardi i corsi e non le classi (come se gli uni potessero esistere senza le altre e viceversa), la necessità che, nel settore delle scuole paritarie private, l'imprenditore calibri bene le proprie scelte aziendali, giacché egli opera in un mercato regolato *ex ante* e non gli è permesso, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale sul punto, di scegliere di volta in volta se attivare o no, in modo puntiforme, quella sola classe d'uno, anziché d'un altro corso di studi, in base alla sua convenienza del momento, ché, per contro, la domanda di formazione richiede stabilità e certezza per tutto il corso di studi;

– discende inoltre, in base ad una tal messe di dati normativi ed interpretativi, l'impossibilità di configurare il difetto di motivazione del diniego impugnato in primo grado, già bastando a fondarlo, in assenza di discrezionalità sul punto, il richiamo ordinato e corretto delle disposizioni dianzi citate e tali da confutare la tesi degli appellati, basata su un'interpretazione non condivisa, incongrua ed isolata dall'art. 4, § 4.8) delle linee-guida;

– priva di fondamento è l'eccezione degli appellati sull'obbligo della scuola paritaria di accogliere tutti gli studenti che ne facciano richiesta e ne accettino il



progetto educativo, perché tal principio di non discriminazione concerne gli obblighi della scuola privata paritaria che si sostanziano in atti e comportamenti favorevoli all'inclusione scolastica, non certo nel dilatare l'offerta formativa fuori dagli schemi e della stessa capacità organizzativa della scuola stessa, come formulata nell'istanza ed approvata dall'USR;

- parimenti privo di pregio, anzi irrilevante è rammentare, come fanno gli appellati (pag. 7 della loro memoria di costituzione), l'assenza di un'offerta formativa pubblica per gli studenti lavoratori, perché da tal mera constatazione non scaturisce alcuna deroga compiacente alla loro tesi, spettando agli imprenditori scolastici, se ne son capaci, di coprire sì tal domanda differenziata, ma secondo le regole del mercato in cui operano;
- in definitiva, l'appello va accolto, ma la complessità della questione e giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 3220/2013 in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2018, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

**Sergio Santoro, Presidente**

**Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore**

**Francesco Mele, Consigliere**

**Oreste Mario Caputo, Consigliere**

**Dario Simeoli, Consigliere**

**L'ESTENSORE**  
**Silvestro Maria Russo**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**